




**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
**Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353**  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DETERMINA del Segretario Generale 305 del 1 Luglio 2019**

**OGGETTO:** Mobilità interna funzionale dell'Istruttore Amministrativo Marco Milani dal Comparto Sanità al Comparto Funzioni Locali.


Ufficio proponente: Segretario Generale

Estensore dell'atto  
Sig.ra Silvana Cianfarani

firma.....  ..... addì 01/07/2019

Il responsabile del procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Silvana Cianfarani


firma.....  ..... addì 01/07/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da imputare al cap. art. del bilancio dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:  
Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  ..... addì 01/07/2019



## IL SEGRETARIO GENERALE

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 –pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

**Preso atto** dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

**Preso atto** del Decreto del Commissario Straordinario n.57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

### Premesso

- che l'Istituto Romano di San Michele gestisce una Casa di Riposo ed una Residenza Sanitaria Assistenziale di 40 posti letto (sempre a pieno regime);
- che dal 2002, quando è stata attivata la RSA Toti in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 41/1993 al personale ivi impiegato è stato applicato il CCNL Comparto Sanità, mentre al restante personale operante nella Casa di Riposo è stato applicato il CCNL Funzioni Locali;
- che la Casa di Riposo “Toti” è una struttura residenziale che offre ospitalità permanente a persone anziane di ambo i sessi in condizioni psicofisiche di autosufficienza o di parziale autosufficienza, con 80 posti letto (44 dei quali attualmente non assegnati per mancanza di istanze di ammissione);

**Atteso** che l'Istituto Romano di San Michele ha le potenzialità di sviluppare con elasticità e pragmaticità una politica sistemica di servizi socio-sanitari-assistenziali tendenzialmente finalizzata a rafforzare la rete di risposte ai bisogni di socialità, di assistenza e di emarginazione degli anziani ospiti;

**Rilevato** il graduale ma costante decremento delle domande di ammissione nella Casa di Riposo che attesta il superamento di un modello gestionale dell'area della senescenza che non tenga in debita considerazione un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, dove la popolazione anziana residente declinerà in maniera più o meno rapida, in un nuovo modello di housing sociale denominato abitare sociale, e/o verso le lungodegenze e le malattie cronico-degenerative con inclusione di questi segmenti nel target delle RSA;

### Atteso

- che obiettivo dell'Ente è creare una collaborazione tra soggetti erogatori di servizi abitativi e sociosanitari per offrire una “presa in carico” globale e multidimensionale della persona, secondo i diversi livelli di autonomia, garantendo spazi dell'abitare idonei alle caratteristiche fisiche e sociali e prevenire un precoce decadimento senile;
- che in tale ottica dal mese di maggio 2018 è stato avviato il processo di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane afferenti ai profili professionali impiegati nell'Area Assistenza;

**Richiamata** la Determina del Segretario Generale n. 485 del 20/12/2018 che ha reso esecutivo il percorso definito in sede sindacale in merito all'unificazione contrattuale del personale addetto all'assistenza nella Casa di Riposo ed RSA dell'Ente, recepito con Decreto n. 157/2018;



**Verificati** gli esiti del percorso avviato con la riorganizzazione di cui sopra per quanto attiene i profili sanitari e assistenziali, e rilevata la necessità di portare a compimento il completo riordino dei profili professionali operanti in Area Assistenza al fine di ricondurli in un alveo di coerenza contrattuale con profili identici ma operanti in comparti di contrattazione anacronisticamente diversificati (comparto Funzioni Locali e Comparto Sanità);

**Viste** le logiche di funzionamento interne all'Istituto e visti gli elementi di interconnessione nelle prestazioni e nella attività di ordine prettamente amministrativo;

**Atteso**

- che nel corso della riunione tra le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale dell'11/6/2019 è stata comunque fornita la relativa informazione *"Il processo di razionalizzazione avviato per ovvi motivi d'urgenza per il personale infermieristico e assistenziale, subirà un'ulteriore implementazione con la mobilità nell'ambito del Comparto Funzioni Locali del personale amministrativo operante presso l'Istituto, ma, ad oggi, ancora afferente al Comparto Sanità"* (prot. n. 4196/2019);
- che si rende, pertanto necessario procedere al passaggio con mobilità interna funzionale dell'Istruttore Amministrativo Cat. C1 Comparto Sanità, Sig. Marco Milani, nell'ambito contrattuale del Comparto Funzioni Locali, in coerenza con i profili professionali che presso l'Ente svolgono attività prettamente amministrative;

**Dato atto** che la materia dell'organizzazione degli uffici e della gestione del personale è sottratta alla contrattazione secondo quanto disposto dal capo IV del D. Lgs. 150/2009 e che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito dei poteri assimilati a quelli del datore di lavoro privato, può valutare la convenienza di disporre il trasferimento del lavoratore, nell'ottica di una migliore utilizzazione dello stesso, con diretti vantaggi per la qualità del servizio reso agli utenti;

**Atteso** che la procedura di mobilità interna intercompartimentale, nell'ambito sopra individuato risponde sicuramente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che rispondere ad una non più procrastinabile esigenza di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

**Atteso** che, anche in esito alla concreta attuazione della presente procedura ha avviato un più generale processo di razionalizzazione dei servizi offerti all'utenza con l'obiettivo prioritario di avviare nuovi processi partecipativi in modo da fornire un riscontro immediato sul miglioramento dei servizi erogati in favore degli anziani ospitati presso le nostre strutture assistenziali (Casa di Riposo ed RSA);

**Visti**

- il Regolamento per la disciplina della mobilità interna del personale dipendente dell'Istituto Romano di San Michele approvato con Decreto n. 161/2018 e divenuto esecutivo ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 419/2017;
- il DPCM del 26 giugno 2015 - registrato dalla Corte dei Conti il 17 agosto 2015;
- l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;
- l'articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



- il comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;
- lo stesso comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante *"mobilità funzionale"* con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;
- il comma 2-*quinqüies* del predetto articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;

**Ritenuto** che la *"tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione"*, in attuazione dell'articolo 29-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento utile di corrispondenza tra livelli economici di inquadramento;

**Rilevato** che per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione;

#### **Considerato**

- che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie;
- che l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al DPCM del 26 giugno 2015, (per quanto riguarda il presente accordo dovrà farsi riferimento alla Tab. 6), è stata comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal citato decreto;

#### **Ritenuto**

- che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;
- che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza;

**Precisato** che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale;

**Visto** il CCNQ del 13/7/2016 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018;

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva relativa ai Comparti Funzioni Locali e Sanità ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare;

**Effettuata**, pertanto, all'atto del presente inquadramento del dipendente in mobilità interna, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai due diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite;

**Attestato** con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

### **DETERMINA**

1. di procedere al passaggio con mobilità interna funzionale dell'Istruttore Amministrativo Cat. C1 Comparto Sanità, Sig. Marco Milani, nell'ambito contrattuale del Comparto Funzioni Locali, in coerenza con i profili professionali che svolgono attività prettamente amministrative;
2. di rendere operativa la mobilità disposta con il presente atto dal 1° luglio 2019 adeguando la precedente categoria di inquadramento nella Cat. C4 Comparto Funzioni Locali in applicazione dell'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie, definita dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al DPCM del 26 giugno 2015 (per quanto attiene l'Istituto Romano di San Michele si fa riferimento alla Tab. 6).
3. Il presente atto non comporta aumento di spesa.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

Determina n.305 del 01.07.2019

Si attesta che la Determina n.305 del 01.07.2019  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 01.06.2019

Il Segretario Generale  
( Dott. Claudio Panella )